

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ANZIANO & QUARTIERE – ONLUS .

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata: "**ANZIANO & QUARTIERE**" - *Onlus*, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia di ONLUS: organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
2. L'organizzazione ha sede in via Todeschini n° 39, nel comune di Verona, cap.37126.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Organizzazione di volontariato "**Anziano & Quartiere**" *Onlus, di Borgo Trento*, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(Finalità)

L'Organizzazione non ha scopo di lucro, né obiettivi politici o sindacali, ma persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'obiettivo di valorizzazione e assistenza alla persona anziana, attraverso momenti di aggregazione e sostegno.

Pertanto potrà effettuare, in Borgo Trento, le seguenti attività sociali:

1. Favorire iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute, con particolare riguardo ai problemi della Terza età.
2. Organizzare un ambulatorio infermieristico per iniezioni e misurazione della pressione e piccole medicazioni, gestito in collaborazione con le infermiere volontarie della C. R. I. .
3. Creare altri gruppi di solidarietà nei confronti di chi è malato, in casa o presso strutture sanitarie, concordando, con le altre agenzie, un piano d'assistenza e di solidarietà che sia attento anche ai problemi della famiglia del malato.
4. Organizzare centri per anziani, autonomamente gestiti.

5. Mettere in rete tra loro le diverse organizzazioni del territorio impegnate nel campo sociale, creando un gruppo di lavoro interattivo che operi, scambiandosi esperienze ed iniziative, nel rispetto delle finalità delle singole associazioni.
6. Realizzare una guida informativa su tutte le opportunità, le offerte ed i servizi socio-sanitari che interessano le persone anziane.
7. Adoperarsi attivamente per migliorare nel nostro quartiere la qualità di vita e la sicurezza di tutti i cittadini, sollecitando l'autorità competente:
 - a. ad effettuare l'avvicinamento al quartiere dei servizi della Circoscrizione;
 - b. a rendere disponibili gli spazi pubblici, sia all'aperto che nei fabbricati di Borgo Trento, per consentire varie attività di gruppo alle persone anziane.
8. Facilitare l'aggregazione delle persone anziane con gite, viaggi, spettacoli, manifestazioni od
 - a. attività sportive, esercitando la funzione intermediaria tra gli utenti e le agenzie organizzatrici.

Altri aspetti organizzativi particolari potranno essere deliberati dall'assemblea attraverso il regolamento dell'Organizzazione.

L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio del comune di VERONA ed ha sede in Borgo Trento.

ART. 7

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, mediante domanda scritta del richiedente.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sia in merito alle attività dell'organizzazione, sia sul controllo e sull'andamento della medesima; come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, nei limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.
4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, prevista, secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea.
6. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà e di collaborazione ed attuato con correttezza, buona fede, rigore morale, rispetto della persona.

ART. 9

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART. 10
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Revisore
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta di tutti gli aderenti all'organizzazione, quali risultano dagli appositi libri degli aderenti. Essa è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato presso la sede dell'Organizzazione in libera visione agli aderenti.

ART. 12
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dai libri degli aderenti.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - l'approvazione del bilancio d'esercizio e delle relazioni annesse;
 - la determinazione del numero e la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché la nomina del Revisore e del Revisore supplente;
 - la fissazione delle quote associative e di eventuali contributi;

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria approva la modifica dello Statuto dell'organizzazione con il voto favorevole, di almeno due terzi, degli aderenti. Lo scioglimento e la liquidazione, nonché la

devoluzione del patrimonio dell'organizzazione, sono approvate con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione di volontariato ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio direttivo è composto di n. cinque membri, (compreso il Presidente), eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre, e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell'organizzazione è anche il presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa con la scadenza di tale Consiglio, o per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, sostituisce il Presidente, in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nei confronti dei terzi, la firma del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 17
(Revisore)

Il Revisore è nominato dall'Assemblea degli aderenti, dura in carica tre esercizi consecutivi ed è rieleggibile.

Controlla l'operato economico del Consiglio Direttivo, l'amministrazione patrimoniale e la tenuta corretta ed ordinata della contabilità.

Assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo e partecipa all'Assemblea degli aderenti. Se il Revisore non assiste, senza giustificato motivo alle assemblee oppure, durante un intero esercizio a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, decade dall'ufficio.

Il Revisore presta gratuitamente la propria opera; gli spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute.

ART. 18
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;

- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 19

(I beni)

- 2. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 3. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

- 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21

(Proventi derivanti da attività marginali)

- 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
- 2. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, e sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Convenzioni)

- 1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91;
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 26

(Responsabilità della organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente *Statuto* e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Il Presidente dell'Assemblea costitutiva
"Anziano & Quartiere" – Onlus - Verona*